UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO
DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE- SERVIZI DI ARCHITETTURA
38100 TRENTO - Via CALEPINA n. 14 - TEL. 0461-881183 - FAX 0461-881267

oggetto	**LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO IIT - EDIFICIO 14 DELLE MANIFATTURE TABACCHI A ROVERETO**		
fase progettuale	PROGETTO ARREDI		
descrizione elaborato	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME AMMINISTRATIVE		
tipo di elaborato		*n.Tavola*	
Data	*Novembre 2018*		*scala* 1:50
nome file			
	redatto da	*data*	*approvato da*
aggiornamento 1			
aggiornamento 2			
aggiornamento 3			
aggiornamento 4			

responsabile del procedimento	arch. Giancarlo Buiatti
disegnato	geom. Fabrizio Donatoni
referente tecnico a supporto del R.U.P.	dott.ssa Carla Dorigoni
elaborato in materia di sicurezza	geom. Matteo Santoni

CAPITOLATO SPECIALE
PER

L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI:

Arredi tecnici, strumentazione da laboratorio, attrezzature per la stabulazione di piccoli roditori.
(CIG) n. 77186017A (CUP)E75H09000020003

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto 3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività 3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore 4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante 4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 4
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 5
Art. 7 – Durata del contratto 5
Art. 8 – Importo del contratto 6
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto 6
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto 6
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 6
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 6
Art. 13 – Modalità di pagamento 6
Art. 13 bis –Verifica di conformità 7
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto 8
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore 8
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 8
Art. 17 – Subappalto 9
Art. 18 – Tutela dei lavoratori 10
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto 10
Art. 20 – Sicurezza 10
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore 10
Art. 22 – Proprietà dei prodotti 10
Art. 23 – Riservatezza e trattamento dei dati personali 10
Art. 24 – Garanzia definitiva 12
Art. 25 – Obblighi assicurativi 12
Art. 26 – Penali 13
Art. 27 – Risoluzione del contratto 13
Art. 28 – Recesso 14
Art. 29 – Definizione delle controversie 14
Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 14
Art. 31 - Obblighi in materia di legalità 15
Art. 32 – Spese contrattuali 15
Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip 15
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione 15
Art. 35 – Nullità del contratto 16
Art. 36 – Codice etico 16
Art. 37 – Norma di chiusura 16

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi tecnici, strumentazione da laboratorio e attrezzature per la stabulazione di piccoli roditori.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come fornitura e posa in opera di tutti gli arredi, strumentazioni da laboratori e attrezzature necessarie alla stabulazione di roditori. In particolare al piano terra dell'edificio 14 del complesso Manifattura Tabacchi verrà insediato uno stabulario per roditori mentre al piano interrato si insedieranno i relativi laboratori di ricerca collegati, nei quali verrà effettuata la ricerca avvalendosi degli animali stabulati al piano superiore. Attraverso l'acquisto delle strumentazioni e arredi in oggetto, la stazione appaltante UNITN si propone di attrezzare debitamente gli spazi di ricerca che verranno usati dall'Istituto Italiano di Tecnologia e condivisi con il Cimec, Centro Interdipartimentale Mente e Cervello.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso il Complesso Manifattura Tabacchi, Edificio 14, corpo a nord, ai piani terra e interrato. L'edificio è sito a Rovereto - Borgo Sacco - (TN).
2. L'appaltatore deve effettuare i seguenti adempimenti o garantire le seguenti attività:
   - la presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) prima dell'inizio dei lavori;
   - gli imballi ed il trasporto di tutti i materiali ed attrezzature sino alla destinazione finale tenendo conto delle strutture presenti nello stabile;
   - tutte le movimentazioni per portare il materiale all'interno del cantiere/laboratori;
   - la mano d'opera specializzata con ogni onere ad essa relativa edotta delle norme antinfortunistiche;
   - l'attrezzatura personale di cantiere nonché i materiali di consumo;
   - i disegni costruttivi di ciascuna tipologia di arredo, da presentare al momento della stipula del contratto. La documentazione terrà conto di tutte le precisazioni che il Progettista e il Committente riterranno opportuno formulare ed essa diventerà esecutiva soltanto dopo approvazione. Tale approvazione non esonera il Fornitore dalle proprie responsabilità a garanzia di perfetta funzionalità degli arredi;
   - la garanzia dell'ottima qualità dei materiali impiegati, la perfetta esecuzione e installazione dei vari arredi;
   - le prestazioni del personale, l'impiego di strumenti di misura necessari per il collaudo e l'assistenza tecnica alle operazioni di collaudo;
   - la consegna, a fine lavori di posa in opera, di tutti i disegni aggiornati "as built" in formato DWG, dei manuali con le istruzioni di funzionamento e manutenzione di tutte le apparecchiature, le certificazioni dei materiali e dei collaudi eseguiti, gli schemi elettrici di ogni singola unità;
   - lo sgombero e la pulizia del cantiere a montaggio ultimato, il carico e il trasporto di ritorno di tutto il materiale impiegato per il montaggio, compreso il materiale di imballaggio;
   - il cablaggio elettrico nonché il collegamento fra banchi, cappe e posti di lavoro. Tutti gli allacciamenti dei servizi (elettrici, idrici, gas) sono inclusi nello scopo del lavoro, comprese le aspirazioni di cappe, armadi sotto cappa aspirati, armadi aspirati e pompe da vuoto;

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e servizi, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
3. In particolare, l'appaltatore è tenuto a adempiere e soddisfare tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e in tutti gli elaborati progettuali, nonché a garantire quanto previsto nelle voci di capitolato relative a garanzia, assistenza e manutenzione.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Effettuare il sopralluogo preventivo previsto nei documenti di gara congiuntamente al concorrente.
2. La stazione appaltante provvede a lasciare i locali finiti dal punto di vista edile ed impiantistico con le predisposizioni per gli allacciamenti a carico dell'appaltatore.
3. Mettere a disposizione proprio personale, che risulti idoneo, ad assistere l'appaltatore durante le operazioni di posa in opera della fornitura stessa.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;

c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

g) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla

protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";

h) le norme del codice civile;

1. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il presente capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa (ed eventuali "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati");
a.2) capitolato speciale d'appalto - parte tecnica;
a.3) l'offerta tecnica dell'appaltatore;

a.4) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
a.5) il DUVRI;
a.6) tavole grafiche (ARR.01, ARR.02, MEC.08, EDI.14, EDI.16, EDI.17);
a.7) computo metrico;
a.8) [Eventuale] l'atto costitutivo di R.T.I.;
a.9) [Eventuale] la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. La fornitura, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna della stessa e deve essere completata entro i giorni stabiliti dall'offerta del concorrente vincitore (max 90 giorni naturali e consecutivi con un minimo di 45 giorni). Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. Essendo il prezzo offerto basato sui singoli prezzi unitari la mancata compilazione da parte del concorrente anche di una sola voce comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di responsabile unico del procedimento. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
4. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento

2. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, verra effettuato previa emissione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013, secondo le seguenti modalità:
3. 95% dell'importo del contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 13bis, comma 2 punto 1;
4. 5% dell'importo del contratto successivamente all' all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 13bis, comma 2 punto 2;,
5. fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3 in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

6. I pagamenti sono pertanto disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nei documenti contrattuali..
7. UniTrento provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
8. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, UniTrento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
9. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di UniTrento del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
10. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, UniTrento paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
11. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente a Unitrento mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; UniTrento procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi
12. UniTrento procede allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Art. 13 bis –Verifica di conformità

Le procedure di emissione del certificato di verifica di conformità saranno effettuate nei termini previsti dall'art.102 del D.Lgs 50/2016. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore.
La verifica di conformità sarà effettuata in due fasi:

1. verifica di conformità al termine della fornitura e posa in opera di tutti i beni oggetti della fornitura;
2. Verifica di conformità al termine del periodo di garanzia prestazioni del servizio di garanzia;

Ogni fase di verifica avverrà in contraddittorio tra UniTrento e l'Appaltatore e verrà redatto il certificato di verifica di conformità.
L'emissione del certificato di verifica di conformità di cui al punto 1 che precede è condizione per il pagamento che verrà effettuato con le modalità e i tempi previsti all'art. 13 che precede.

L'emissione del certificato di verifica di conformità di cui al punto e che precede è condizione per lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art. 25 che segue.
Nel caso l'emissione del certificato di verifica di conformità subisca dei ritardi per cause imputabili all'Appaltatore, ovvero si manifestassero difetti o manchevolezze di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le necessarie modifiche, aggiunte o riparazioni e tali interventi sospenderanno il termine di effettuazione della verifica.
Qualora l'Appaltatore non provvedesse nel termine indicato da UniTrento sarà facoltà di UniTrento di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 28 che segue.
Ai fini dell'emissione certificato di verifica di conformità, UniTrento verificherà l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. In ogni caso la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore.,.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 23 – **Riservatezza e trattamento dei dati personali**

1. (Nomina) Nell'ambito di esecuzione del contratto l'aggiudicatario dell'appalto potrà venire a conoscenza e trattare dati personali. L'appaltatore, all'esito della procedura di aggiudicazione, sarà pertanto nominato dal Titolare (Università degli Studi di Trento), ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), Responsabile del trattamento dei dati personali previsto per l'esecuzione del contratto. Il Titolare fornisce,

di seguito, al Responsabile le generali istruzioni cui attenersi nello svolgimento dell'incarico. Esse saranno integrate da quelle ulteriormente specificate nel contratto.

2. (Natura e finalità del trattamento) Il Responsabile tratterà i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare e nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del contratto e per le finalità individuate da quest'ultimo nel rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati.

3. (Compiti del Responsabile del Trattamento) Il Responsabile del trattamento deve porre in essere tutte le attività legate al suo ruolo, relativamente ai trattamenti che discendono dall'esecuzione del contratto. In particolare, il Responsabile deve:

a) garantire che i trattamenti eseguiti in esecuzione del contratto siano effettuati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e finalità, nonché, in generale, delle garanzie previste dal GDPR (artt. 5 e ss. del GDPR);

b) svolgere le attività di trattamento dei dati per conto del Titolare nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del contratto, solo su istruzione documentata del Titolare del trattamento (art. 28, par. 3, lett. a), del GDPR);

c) individuare – all'interno della propria organizzazione – dei soggetti autorizzati a compiere attività di trattamento, provvedere alla loro nomina formale e alla relativa comunicazione al Titolare, fornendo ai soggetti autorizzati, adeguatamente istruiti, indicazioni puntuali sulla modalità di espletamento dei compiti assegnati (art. 28, par. 3, lett. b), del GDPR);

d) individuare le misure ritenute necessarie per garantire adeguati livelli di protezione dei dati trattati e l'adeguamento tempestivo alle stesse (art. 28, par. 3, lett. c) e art. 32 del GDPR);

e) nel caso in cui intenda ricorrere ad un altro Responsabile, delegarlo – come sub-Responsabile del trattamento – per l'esecuzione di specifiche attività che discendano direttamente dal contratto, previa comunicazione scritta al Titolare del trattamento e dietro sua autorizzazione specifica. Il Responsabile rimane comunque responsabile per l'adempimento degli obblighi da parte del sub-Responsabile (art. 28, par. 2 e par. 3, lett. d) del GDPR);

f) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento (art. 28, par. 3, lett. f) del GDPR). In particolare, il Responsabile deve collaborare nella gestione del Data Breach, informando il Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza di una violazione, al fine di permettere al Titolare di rispettare il termine di notifica al Garante (art. 33, par. 2 del GDPR);

g) interrompere qualsiasi forma di trattamento dati effettuati per conto del Titolare alla cessazione del rapporto contrattuale e cancellare o restituire tutti i dati personali (art. 28, par. 3, lett. g) del GDPR);

h) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi attribuiti in qualità di Responsabile del trattamento di cui all'art. 28 del GDPR. Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di svolgere prima, durante o dopo le operazioni di trattamento, tutte le verifiche necessarie al fine di accertare il rispetto delle istruzioni fornite e il conforme svolgimento del trattamento (art. 28, par. 2 e par. 3, lett. h) del GDPR);

i) redigere e tenere costantemente aggiornato il registro dei trattamenti svolti per conto del Titolare ai sensi dell'art. 30, par. 2, del GDPR.

4. (Misure di sicurezza) Il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di individuare ed adottare adeguate misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati trattati per conto del Titolare. Le misure dovranno essere commisurate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati, dovranno soddisfare i requisiti di cui all'articolo 32 del GDPR e potranno comprendere, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile tiene conto, in particolare, dei rischi connessi al trattamento che possono derivare dalla perdita, dalla distruzione, dalla modifica, dalla diffusione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
5. (Istanze degli interessati) Nel caso in cui riceva istanza dagli interessati per l'esercizio dei diritti loro attribuiti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, il Responsabile, nell'ambito del suo dovere di assistere il Titolare nel dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti spettanti agli interessati (art. 28, par. 3, lett. e) del GDPR), deve provvedere a:
- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della sta;
- informare l'interessato dell'avvenuta trasmissione degli atti al Titolare, cui competerà rispondere direttamente;
- assistere il Titolare per la soddisfazione delle richieste degli interessati senza ritardo e comunque nel rispetto del termine ultimo previsto dal GDPR."

Art. 24 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento; (se del caso, foro di Rovereto)

b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

Art. 25 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili

(RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 26 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato e qualora non sia stata concessa da Unitrento un'eventuale proroga, verrà applicata la penale pari al 1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. Il mancato intervento entro i termini previsti al art. 47.2 del Capitolato tecnico (assistenza in garanzia) sara applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale.
3. L'importo delle penali sarà trattenuto direttamente sui corrispettivi contrattuali o sul deposito cauzionale.
4. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 25 del presente capitolato.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 – Risoluzione del contratto

UniTrento ha facoltà di risolvere il Contratto in danno all'Appaltatore, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione PEC all'Appaltatore, senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

a) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto, anche in presenza di contestazioni;
b) quando l'Appaltatore non provvedesse entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi a reintegrare il deposito cauzionale definitivo, che fosse stato anche parzialmente escusso;
c) quando l'Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità previsti per la stipula del Contratto;
d) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del Contratto in violazione dell'art. 16 che precede;
e) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del Contratto;
f) qualora l'ammontare delle penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale per la fornitura del Sistema
g) nelle ipotesi previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
h) nelle ipotesi previste dall'art.108 del D.Lgs 50/2016.

i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi
j) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine ad UniTrento stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato
k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
l) Fatta salva ltto ripetuto degli obblighi di legge in materia dUniTrento si riserva il diritto al risarcimento di ogni qualsivoglia danno subito.

Per le altre ipotesi si applicano gli artt. 1453 e ss. C.C.

a) ed alle altre condizioni stabilite;

Art. 28 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (xxx), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (xxx) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Università di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Università di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'UniTrento..

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. UniTrento verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal

contratto. L'appaltatore comunica a UniTrento gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione a UniTrento deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 77186017A ed il codice unico progetto (CUP)E75H09000020003.

Art. 31 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Università di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 32 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*") e visibile sul sito

istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 35 – Nullità del contratto

In caso di violazione dell'art.53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 il contratto sarà nullo.

Art. 36 – Codice etico

L'Appaltatore si impegna a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del Codice Etico (D.R. 285 del 29 maggio 2014) e del Codice di comportamento di UniTrento (D.R. 582 del 27 ottobre 2014) nonché alle disposizioni della normativa sull'anticorruzione. Si impegna inoltre a far rispettare le suddette regole al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La violazione rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Art. 37 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.